Comunicazione del 21 aprile 2020 – COVID 19: Misure in materia di segnalazioni di vigilanza.

La Banca d'Italia ha comunicato il 20 marzo u.s. una serie di misure miranti ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati, messo in difficoltà dall'emergenza sanitaria in corso.

Nell'ambito della comunicazione era stato anticipato che erano "in corso valutazioni sull'introduzione di margini di flessibilità relativi ai termini di invio delle segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi, anche in coordinamento con le Autorità di Vigilanza Europee", facendo riserva di fornire indicazioni in materia.

Le autorità di vigilanza europee (EBA¹, BCE²) hanno successivamente deciso di consentire, in via generale e previa valutazione dell'autorità competente, uno slittamento fino a un mese nei termini di invio delle segnalazioni di vigilanza "armonizzate" con scadenza entro fine maggio, salvo limitate eccezioni relative ad alcune segnalazioni sulla liquidità, ritenute prioritarie.

La Banca d'Italia supporta le decisioni dell'EBA e della BCE e ne estende l'applicazione alle banche meno significative e alle SIM. Ad esse viene pertanto consentito di trasmettere le segnalazioni "armonizzate" indicate nei comunicati stampa dell'EBA e della BCE, aventi termini di invio fino al 31 maggio 2020, entro un mese dalla scadenza regolamentare. Per uniformità di contenuto, l'estensione di un mese nei termini di inoltro si applica anche alle segnalazioni prudenziali degli intermediari finanziari non inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento UE N. 575/2013 (CRR) e della Direttiva 2013/36/CE (CRD4) per le quali la Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia opera un rinvio al Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014³. Sono escluse dalla proroga dei termini di invio le segnalazioni su *Liquidity Coverage Requirement* (LCR) e *Additional Liquidity Monitoring Metrics* (ALMM), identificate come prioritarie e da trasmettere quindi nei termini previsti dalla regolamentazione; i dati sui *Funding Plans* possono essere trasmessi entro due mesi dalla scadenza regolamentare.

Per ciò che concerne le segnalazioni non armonizzate, la Banca d'Italia non ravvisa al momento l'esigenza di concedere proroghe. Nel fornire riscontro alle istanze fin qui pervenute nei termini che precedono, si fa presente che tale decisione potrà essere rivalutata nelle prossime settimane in relazione a nuove, eventuali esigenze manifestate dall'industria e in presenza di conclamate problematiche di natura segnaletica.

³ Il Regolamento di esecuzione promulga le norme tecniche di implementazione in materia di segnalazioni di vigilanza degli enti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



¹ Statement on supervisory reporting and Pillar 3 disclosures in light of COVID-19 (<u>link</u>).

² Supervisory reporting measures in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic (link).